

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 6 NOVEMBRE 1998

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 44

S O M M A R I O

COM.R. N. 44/193-S.S. 1998 - 30 OTTOBRE 1998	[5.3.4]	
Direzione Generale Tutela Ambientale - Comunicato n. 193 del 30 ottobre 1998 - Semplificazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di autocarrozzeria.		3
D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29886	[5.3.4]	
Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo: «Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g»		3
D.G.R. 9 OTTOBRE 1998 - N. 6/38871	[5.3.4]	
Sostituzione con nuovi allegati, del fac-simile di domanda (allegato 1) e dell'allegato tecnico (allegato A) di cui alla d.g.r. n. 29886 del 15 luglio 1997 «Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo: Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g», come modificata con d.g.r. n. 31095 del 10 settembre 1997		6

[BUR1998031]

[5.3.4]

COM.R. N. 44/193-S.S. 1998 - 30 OTTOBRE 1998
Direzione Generale Tutela Ambientale - Comunicato n. 193 del 30 ottobre 1998 - Semplificazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di autocostruzione

Con d.g.r. 9 ottobre 1998, n. 38871, è stata disposta la sostituzione dell'allegato tecnico integrante la d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29886, con un nuovo documento che contribuirà ad un'ulteriore semplificazione della procedura a cui l'utente dovrà attenersi. In particolare è stata prevista la «Scheda di conformità» che deve essere rilasciata dal produttore/fornitore di prodotti vernicianti ai soggetti autorizzati in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 29 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al p. 2 dell'all. 2 al decreto medesimo. La suddetta scheda dovrà essere inviata alla regione Lombardia ed al Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (PMIP), secondo i tempi stabiliti.

Sono state poi introdotte altre modifiche che, sostanzialmente, consistono nella:

a. specificazione del quantitativo massimo di sostanze organiche volatili per ogni categoria di prodotto (solvente di lavaggio per aerografi, sgrassanti ed antisiliconici, fondi umido su umido, altri fondi mono-bicomponenti, smalti lucido diretto, smalti doppio e triplo strato), secondo le indicazioni fornite dai produttori stessi;

b. specificazione dei tempi (con decorrenza immediata ed entro il 31 dicembre 1999) per il rispetto di quanto indicato alla precedente lettera a.;

c. predisposizione di un modello di «Scheda di conformità», denominata «Allegato sub. A2».

Mediante la compilazione di tale modello viene principalmente perseguita la finalità di unificare ed uniformare le informazioni provenienti dai produttori di vernici.

[BUR1998032]

[5.3.4]

D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29886
Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo: «Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g»

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto delle seguenti fonti normative:

legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;

d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie»;

art. 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative»;

legge regionale 13 luglio 1984, n. 35: «Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia (...);»

d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203: «(...) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (...);»

d.p.c.m. del 21 luglio 1989: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. n. 203/88 (...);»

d.m. del 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione»;

d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento (...), emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989»;

legge 28 dicembre 1993, n. 549: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente»;

legge 21 gennaio 1994, n. 61: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;

d.g.r. 26 maggio 1987, n. 4/20998 concernente: «Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale»;

legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con legge 17 gennaio 1994, n. 47 e con decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato;

circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1990;

legge 15 maggio 1997, n. 127: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

Preso atto altresì della d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497, avente per oggetto: «Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991 che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 4 del decreto medesimo» e, in particolare, di quanto specificato alle lettere a) e b) della deliberazione medesima.

Preso atto che il dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale della Direzione Tutela Ambientale - settore ambiente ed energia, con particolare riferimento alle lettere a) e b) della deliberazione regionale richiamata al punto precedente, propone:

– l'adozione del provvedimento di autorizzazione in via generale all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico indicata al p. 2 dell'allegato 2 al d.P.R. 25 luglio 1991, in conformità ai criteri ed alle procedure contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 ed alle condizioni riportate nell'allegato tecnico, specifico per l'attività in oggetto, proposto dal competente servizio protezione ambientale e sicurezza industriale, relativamente al quale il CRIAL, di cui all'art. 2 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, ha espresso parere favorevole in data ...;

– la contestuale approvazione del fac-simile di domanda per l'avvalimento della suddetta autorizzazione in via generale;

Vagliate ed assunte come proprie le considerazioni e le determinazioni di cui ai punti precedenti;

Dato atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

recepite le premesse,

1) di autorizzare, in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, l'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo «Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g», in conformità ai criteri ed alle procedure contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 ed alle condizioni riportate nell'allegato tecnico, specifico per l'attività sopra descritta;

2) di approvare, il fac-simile di domanda per l'avvalimento dell'autorizzazione in via generale, nonché lo specifico allegato tecnico di cui al punto precedente, che, rispettivamente indicati come allegati nn. 1 e 2, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'ente responsabile del servizio di rilevamento competente per territorio;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) di disporre altresì la pubblicizzazione dell'atto stesso mediante l'adozione di circolari da diffondere presso gli enti locali e le associazioni di categoria, nonché a mezzo stampa.

Il segretario: Minichetti

ALLEGATO A

ALLEGATO TECNICO (1)

ATTIVITÀ DI CARROZZERIA

(d.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, punto 2)

«Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g»

INDICE

Attività di carrozzeria con consumo di prodotti vernicianti e diluenti non superiore a 20 kg/giorno e 5.000 kg/anno

Fasi lavorative

Sostanze inquinanti

Prescrizioni

- Valori limite in emissione
- Impianti di abbattimento
- Prescrizioni specifiche

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Riferimenti normativi

Criteri di manutenzione

Messa in esercizio ed a regime

Modalità e controllo delle emissioni

Metodologia analitica

* * *

Attività di carrozzeria con consumo di prodotti vernicianti e diluenti non superiore a 20 kg/giorno e 5.000 kg/anno

FASI LAVORATIVE

- * Saldatura
- * Carteggiatura
- * Preparazione dei prodotti vernicianti
- * Applicazione delle vernici
- * Appassimento-essiccazione

SOSTANZE INQUINANTI

- * Polveri
- * Particolato
- * Sostanze organiche volatili (s.o.v.)

PRESCRIZIONI

Valori limite in emissione

- * Polveri da operazioni da saldatura
 - concentrazione massima ammessa - 10 mg/Nm³
- * Polveri da operazioni di carteggiatura
 - concentrazione massima ammessa - 10 mg/Nm³
- * Particolato da operazioni di verniciatura a spruzzo
 - concentrazione massima ammessa - 3 mg/Nm³
- * Sostanze organiche volatili (s.o.v.) da operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione

Non sono prescritti valori limite in emissione poiché, nel caso specifico, si ritiene opportuno intervenire esclusivamente in merito alle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate ed alle tecnologie di applicazione.

Le emissioni di sostanze organiche volatili non necessita-

no di alcun sistema di abbattimento specifico purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) non devono essere utilizzati prodotti vernicianti e diluenti contenenti sostanze organiche volatili appartenenti alle varie classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riportato ai punti 2) e 3) seguenti.

Relativamente alle sostanze organiche volatili non incluse nell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, non sono ammesse quelle caratterizzate da un valore di TLV-TWA inferiore o uguale a 50 mg/m³ (d.g.r. 26 maggio 1987, n. 4/20988) né sostanze per le quali non sia stato definito alcun valore di TLV-TWA;

2) sono ammessi prodotti vernicianti e diluenti con contenuto di:

- * ftalati < 3% in peso,
- * trietilammina < 0,5% in peso,

* altre sostanze organiche appartenenti alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, purché la loro somma sia inferiore allo 0,1% in peso;

3) sono ammessi catalizzatori con contenuto di:

- * TDI (toluendiisocianato) < 0,5% in peso,
- * MDI (difenilmetandiisocianato) < 2% in peso;

4) i singoli prodotti a finire (trasparenti), all'applicazione, devono contenere sostanze organiche volatili in misura non superiore al 50% in peso;

5) il contenuto percentuale medio di sostanze organiche volatili nell'intera linea di prodotti vernicianti, ad esclusione di quelli a finire (trasparenti), deve essere ≤ al 50%.

Tale valore è il risultato del rapporto tra la somma delle percentuali in peso di s.o.v. nei prodotti pronti all'uso ed il numero dei prodotti costituenti la linea fornita.

Per la verifica del rispetto delle sopracitate condizioni la ditta dovrà fornire (con le tempistiche stabilite nel paragrafo modalità e controllo delle emissioni) la seguente documentazione:

a) indicazione di tutte le linee di prodotti utilizzati e del relativo produttore;

b) dichiarazione del produttore attestante che ogni singola linea di prodotti impiegati dalla ditta è conforme alle condizioni di cui ai sopracitati punti 1, 2, 3, 4, 5.

In particolare, per quanto riguarda la verifica dei punti 4 e 5, dovrà essere predisposta una tabella che riporti il residuo secco ed il contenuto percentuale in peso di s.o.v. per ogni singolo prodotto.

Si ricorda che la ditta potrà utilizzare esclusivamente i prodotti dichiarati.

Ogni variazione qualitativa dovrà essere preventivamente comunicata alla regione ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

N.B. Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualità dei prodotti vernicianti, non potrà essere utilizzata la procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991 ma dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 6 o 15 del d.P.R. 203/88.

Impianti di abbattimento

- * Polveri da operazioni di carteggiatura

Devono essere installati gli specifici dispositivi di abbattimento delle polveri (filtri a tessuto, a cartuccia, ecc.).

- * Particolato da operazioni di verniciatura a spruzzo

Devono essere installati gli specifici dispositivi di abbattimento, di cui sono generalmente provviste le cabine a secco o cabine forno (mezzo filtrante di idonea grammatura e spessore).

Prescrizioni specifiche

1) La pulizia delle attrezzature di verniciatura deve essere eseguita utilizzando apparecchiatura di lavaggio a ciclo chiuso (realizzate a norma di sicurezza), eventualmente dotate di sistemi di recupero del solvente.

2) Devono essere utilizzati sistemi di applicazione delle vernici ad alta efficienza di trasferimento, quali pistole ad

alto volume/bassa pressione (pressione in uscita inferiore ad 1 bar).

* * *

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Le considerazioni sotto riportate sono riferite ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

* Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e inviate all'esterno.

(Art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

* Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;

2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;

3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:

— zolfo $\leq 0,3\%$ in peso

— residuo carbonioso $\leq 10\%$ in peso,

— nichel e vanadio, come somma ≤ 230 ppm;

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

* Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

— art. 3, c. 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

— art. 4, c. 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati»;

— art. 3, c. 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

CRITERI DI MANUTENZIONE

* Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

— manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

— manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

* Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

* La ditta deve comunicare alla regione ed al comune interessato la messa in esercizio degli impianti con un anticipo di almeno 15 giorni.

* Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

* Emissioni di polveri e particolato

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici relativi alle emissioni generate, alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

Le analisi di controllo dei punti di emissione dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per i punti di emissione per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

* Emissioni di sostanze organiche volatili

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare:

— Dichiarazione del produttore di conformità delle linee di prodotti utilizzati a quanto previsto al paragrafo *PRESCRIZIONI*, punti 1, 2, 3, 4 e 5.

— I dati presunti di consumo dei prodotti vernicianti, dei diluenti e dei solventi di lavaggio.

Con cadenza annuale a partire dalla data di messa in esercizio, la ditta dovrà presentare un prospetto che indichi i dati di consumo effettivi e relativi all'anno precedente, dei prodotti vernicianti, dei diluenti e dei solventi di lavaggio.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

METODOLOGIA ANALITICA

* Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM) ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'unità operativa chimica del PMIP competente per territorio.

* Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

* I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

* I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

— concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm^3 ,

— portata di aeriforme espressa in Nm^3/h ,

— temperatura di aeriforme in $^{\circ}\text{C}$.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

* L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

* I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR1998033]

[5.3.4]

D.G.R. 9 OTTOBRE 1998 - N. 6/38871**Sostituzione con nuovi allegati, del fac-simile di domanda (allegato 1) e dell'allegato tecnico (allegato A) di cui alla d.g.r. n. 29886 del 15 luglio 1997 «Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo: Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g», come modificata con d.g.r. n. 31095 del 10 settembre 1997****LA GIUNTA REGIONALE**

Preso atto della d.g.r. n. 29886 del 15 luglio 1997 «Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo: Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g», come modificata con d.g.r. n. 31095 del 10 settembre 1997 «Sostituzione dell'allegato tecnico (allegato 2) di cui alla d.g.r. n. 29886 del 15 luglio 1997 «Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo: Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g» e contestuale approvazione del nuovo allegato tecnico».

Evidenziato che con la richiamata d.g.r. n. 29886 del 15 luglio 1997 sono stati approvati quali allegati 1 e A, rispettivamente il fac-simile di domanda per avvalersi dell'autorizzazione in via generale e l'allegato tecnico specifico per l'attività in questione.

Evidenziato inoltre che sia il fac-simile di domanda, sia l'allegato tecnico sopra richiamati, necessitano di ulteriori puntualizzazioni, al fine di essere più comprensibili ed attuabili da parte dell'utenza.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla sostituzione del fac-simile di domanda (allegato 1) e dello specifico allegato tecnico (allegato A), parti integranti e sostanziali della d.g.r. n. 29886 del 15 luglio 1997, confermando per il resto il contenuto della medesima deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di sostituire gli allegati 1 e A alla d.g.r. n. 29886 del 15 luglio 1997 «Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo: Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g», come modificata con d.g.r. n. 31096 del 10 settembre 1997, con i nuovi allegati A1 e A2, concernenti rispettivamente il fac-simile di domanda per avvalersi dell'autorizzazione in via generale e lo specifico allegato tecnico, corredato della «Scheda di conformità», denominata allegato sub A2.

2) Di confermare per il resto il contenuto della medesima d.g.r. n. 29886 del 15 luglio 1997.

3) Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. della d.g.r. n. 29886 del 15 luglio 1997 con gli allegati tecnici, come risulta modificata dal presente atto.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A1

FAC-SIMILE
(scrivere su carta legale)

ALLA REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE
TUTELA AMBIENTALE
UFFICIO PROTEZIONE ARIA
VIA F. FILZI, 22
20124 - MILANO

AL COMUNE DI

e p.c. AL MINISTERO PER L'AMBIENTE
P.ZZA VENEZIA, 11
00100 - ROMA

OGGETTO: Domanda per avvalersi dell'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, relativamente all'attività a ridotto inquinamento atmosferico, descritta al p. dell'allegato 2 al decreto medesimo.

Il sottoscritto
nato a
residente in comune di, via n.
in qualità di legale rappresentante della Ditta
.....
con sede legale in comune di via
n. ed insediamento produttivo sito in comune di, via
n. (tel. n.)

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, per l'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico descritta al p. del decreto medesimo, concernente:

- la costruzione di un nuovo impianto (art. 6 del d.P.R. n. 203/88)
- la modifica sostanziale di un impianto esistente (art. 15, lett. a), del d.P.R. n. 203/88
- il trasferimento di un impianto esistente (art. 15, lett. b), del d.P.R. n. 203/88
sito in comune di via
n. (tel. n.)

SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 e negli specifici allegati tecnici (allegati A2 e sub A2) facenti parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione in via generale approvata con d.g.r. n.

CHIEDE INOLTRE

che la presente istanza sia accettata anche nel caso in cui la regione o il sindaco richiedano, come previsto nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497, l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 203/88.

Distinti saluti

.....
(timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO A2

ALLEGATO TECNICO

ATTIVITÀ DI CARROZZERIA

(d.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, punto 2)

«Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g»

INDICE

Attività di carrozzeria con consumo di prodotti vernicianti e diluenti non superiore a 20 kg/giorno e 5.000 kg/anno

Fasi lavorative

Sostanze inquinanti

Prescrizioni

- Valori limite in emissione

- Impianti di abbattimento

- Prescrizioni specifiche

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Riferimenti normativi

Criteri di manutenzione

Messa in esercizio ed a regime

Modalità e controllo delle emissioni

Metodologia analitica

Attività di carrozzeria con consumo di prodotti vernicianti e diluenti non superiore a 20 kg/giorno e 5.000 kg/anno

FASI LAVORATIVE

* Saldatura

* Carteggiatura

* Preparazione dei prodotti vernicianti

* Applicazione delle vernici

* Appassimento/essiccazione

SOSTANZE INQUINANTI

* Polveri

* Particolato

* Sostanze organiche volatili (s.o.v.)

PRESCRIZIONI

Valori limite in emissione

* Polveri da operazioni di saldatura
- concentrazione massima ammessa - 10 mg/Nm³

* Polveri da operazioni di carteggiatura
- concentrazione massima ammessa - 10 mg/Nm³

* Particolato da operazioni di verniciatura a spruzzo
- Concentrazione massima ammessa - 3 mg/Nm³

* Sostanze organiche volatili (s.o.v.) da operazioni di preparazione, applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti.

- Non sono prescritti valori limite in emissione poiché, nel caso specifico, si ritiene opportuno intervenire esclusivamente in merito alle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate ed alle tecnologie di applicazione.

* Le emissioni di sostanze organiche volatili non necessitano di alcun sistema di abbattimento specifico purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) Non devono essere utilizzati prodotti vernicianti e diluenti contenenti sostanze organiche volatili appartenenti alle varie classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riportato ai punti 2) e 3) seguenti.

Relativamente alle sostanze organiche volatili non incluse nell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, non sono ammesse:

a) quelle caratterizzate da un valore di TLV-TWA inferiore o uguale a 50 mg/m³ (d.g.r. 26 maggio 1987, n. 4/20988);

b) quelle per le quali non sia stato definito alcun valore di TLV-TWA o per le quali non è possibile stabilire per analogia un valore presunto.

2) Sono ammessi prodotti vernicianti e diluenti con contenuto di:

* ammine alifatiche < 0,5% in peso;

* altre sostanze organiche appartenenti alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, purché la loro somma sia inferiore allo 0,1% in peso.

3) Sono ammessi catalizzatori con contenuto di:

* TD1 (toluendiisocianato) < 0,5% in peso;

* MDI (difeniilmetandiisocianato) < 2% in peso.

4) I singoli prodotti vernicianti e diluenti devono contenere sostanze organiche volatili in misura non superiore ai valori (indicati in g/l) dalla seguente tabella.

	Immediato	Entro 31/12/99
solvente lavaggio aerografi	850	850
sgrassanti ed antisiliconici	200	200
fondi umido su umido (*)	540	540
altri fondi mono/bicomponenti (**)	540	250
smalti lucido diretto	420	420
smalti doppio strato (***)	420	420
smalti triplo strato (****)	420	420

(*) Il contenuto massimo indicato è concesso a condizione che la percentuale di impiego non sia superiore al 10% del totale dei fondi utilizzati. Per la parte eccedente il contenuto massimo di s.o.v. è quello degli altri fondi (250 g/l).

(**) L'uso di fondi con un contenuto di s.o.v. non superiore a 540 g/l è consentito fino al 31 dicembre 1999.

(***) Il contenuto di s.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 g/l è quello complessivo così calcolato:
(Sb + 2St)/3 ≤ 420 g/l, dove Sb è il contenuto di s.o.v., in g/l delle basi applicate e St il contenuto di s.o.v. del trasparente.

(****) Il contenuto di s.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 g/l è quello complessivo così calcolato:
(Sb1 + Sb2 + 2St)/4 ≤ 420 g/l, dove Sb1 è il contenuto di s.o.v. in g/l della base utilizzata nel primo strato, Sb2 è il contenuto di s.o.v. in g/l della base utilizzata nel secondo strato e St il contenuto di s.o.v. del trasparente.

N.B. Per sostanza organica volatile (s.o.v.) si intende qualsiasi composto con tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa a 20 °C o avente una corrispondente volatilità in particolari condizioni d'utilizzo e contenente almeno gli elementi carbonio e idrogeno ed eventualmente, quest'ultimo, parzialmente o completamente sostituito da alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo o azoto, con l'eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati inorganici.

Per la verifica del rispetto delle sopraccitate condizioni la ditta dovrà fornire (con le tempistiche stabilite nel paragrafo MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI) la seguente documentazione:

a) Dichiarazione del produttore attestante che ogni singola linea di prodotti impiegati dalla ditta è conforme alle condizioni di cui ai sopraccitati punti 1, 2, 3, 4 (SCHEDA DI CONFORMITÀ allegato sub A2).

b) Ad ogni scheda di conformità deve essere allegato l'elenco dei prodotti costituenti la linea.

Si ricorda che la ditta potrà utilizzare esclusivamente i prodotti dichiarati in sede di messa a regime degli impianti. Nel caso in cui si intendano utilizzare prodotti vernicianti forniti da un diverso produttore rispetto a quelli dichiarati, la ditta dovrà tenere a disposizione degli enti preposti al controllo le schede di conformità timbrate e firmate dal nuovo produttore ed il relativo elenco dei prodotti costituenti la linea.

N.B. Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualità dei prodotti vernicianti, non potrà essere utilizzata la procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991 ma dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 6 o 15 del d.P.R. 203/88.

Impianti di abbattimento

* Polveri da operazioni di carteggiatura

Devono essere installati gli specifici dispositivi di abbattimento delle polveri (separatori a mezzo filtrante)

- * Particolato da operazioni di verniciatura a spruzzo
Devono essere installati gli specifici dispositivi di abbattimento, di cui sono generalmente provviste le cabine a secco o cabine forno (mezzo filtrante di idonea grammatura e spessore).

Prescrizioni specifiche

1) La pulizia delle attrezzature di verniciatura deve essere eseguita utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse e con movimentazione dei solventi a ciclo chiuso, eventualmente dotate di sistemi di recupero-distillazione del solvente.

2) Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi di applicazione delle vernici ad alta efficienza di trasferimento, quali pistole ad alto volume-bassa pressione (pressione in uscita inferiore ad 1 bar).

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Le considerazioni sotto riportate sono riferite ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

* Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e inviate all'esterno.

(Art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

* Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;

2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;

3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:

- zolfo $\leq 0,3\%$ in peso
- residuo carbonioso $\leq 10\%$ in peso
- nichel e vanadio, come somma ≤ 230 ppm;

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

* Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- Art. 3, c. 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti».

- Art. 4, c. 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

- Art. 3, c. 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm.

Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

CRITERI DI MANUTENZIONE

* Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.

* Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

* Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

* La ditta deve comunicare alla Regione ed al comune interessato la messa in esercizio degli impianti con un anticipo di almeno 15 giorni.

* Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Emissioni di polveri e particolato

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ed entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta dovrà effettuare le indagini analitiche relative alle emissioni generate.

I referti analitici dovranno essere inviati alla Regione Lombardia, al comune ed al P.M.I.P. competente per territorio.

Le analisi di controllo dei punti di emissione dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

N.B. Le indagini analitiche dovranno essere effettuate esclusivamente per i punti di emissione per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Emissioni di sostanze organiche volatili

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ed entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta dovrà presentare alla Regione Lombardia (in originale), al comune ed al Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) competente per territorio, la scheda/e di conformità (allegato sub A2) dei prodotti vernicianti alle disposizioni del presente atto (capitolo *PRESCRIZIONI*, punti 1, 2, 3 e 4), firmata e timbrata dal produttore, corredata di elenco dei prodotti costituenti la linea.

METODOLOGIA ANALITICA

* Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM) ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'unità operativa chimica del P.M.I.P. competente per territorio.

* Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

* I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

* I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm^3 ;
- portata di aeriforme espressa in Nm^3/h ;
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

* L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

* I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

SCHEDA DI CONFORMITÀ

Spett. Ditta

Data

.....

Con la presente dichiariamo che i prodotti da Noi forniti come da elenco allegato (firmato e timbrato), sono conformi a quanto disposto dalla d.g.r. n. VI/..... del, pubblicata sul B.U.R.L. della Regione Lombardia il

In particolare, sono rispettate le condizioni di cui ai punti:

1. I prodotti vernicianti e diluenti non contengono sostanze organiche volatili appartenenti alle varie classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D di cui all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riportato ai punti 2 e 3 seguenti.
 Relativamente alle sostanze organiche volatili non incluse nell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, non sono ammesse:
 - a) quelle caratterizzate da un valore di TLV-TWA inferiore od uguale a 50 mg/m³ (d.g.r. 26 maggio 1987, n. 4/20988)
 - b) quelle per le quali non sia stato definito un valore di TLV-TWA o per le quali non è possibile stabilire per analogia un valore presunto.
2. I prodotti vernicianti e diluenti forniti hanno un contenuto di:
 - ammine alifatiche < 0,5% in peso,
 - altre sostanze organiche appartenenti alle classi I e II della tab. D dell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, quali impurezze, sono inferiori allo 0,1% in peso.
3. I catalizzatori forniti hanno un contenuto di:
 - TDI (toluendiisocianato) < 0,5% in peso,
 - MDI (difeniometandiisocianato) < 2% in peso.
4. I singoli prodotti contengono sostanze organiche volatili in misura non superiore a quanto stabilito nella seguente tabella:

<i>Tipologia prodotto</i>	<i>Obiettivo immediato</i>	<i>Entro il 31 dicembre 1999</i>
Solvente lavaggio aerografi	850 g/1	850 g/1
Sgrassanti ed antisiliconici	200 g/1	200 g/1
Fondi umido su umido (*)	540 g/1	540 g/1
Altri fondi mono e bicomponenti (**)	540 g/1	250 g/1
Smalti lucido diretto	420 g/1	420 g/1
Smalti doppio strato (***)	420 g/1	420 g/1
Smalti triplo strato (****)	420 g/1	420 g/1

(*) Il contenuto massimo indicato è concesso a condizione che la percentuale di impiego non sia superiore al 10% del totale dei fondi utilizzati. Per la parte eccedente il contenuto massimo di s.o.v. è quello degli altri fondi (200 g/1).

(**) L'uso dei fondi con un contenuto di s.o.v. non superiore a 540 g/1 è consentito fino al 31 dicembre 1999.

(***) Il contenuto di s.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 g/1 è quello complessivo così calcolato:
 $(S_b + 2S_t)/3 \leq 420 \text{ g/1}$, dove S_b è il contenuto di s.o.v. in g/1 delle basi applicate e S_t il contenuto di s.o.v. del trasparente.

(****) Il contenuto di s.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 g/1 è quello complessivo così calcolato:
 $(S_{b1} + S_{b2} + 2S_t)/4 \leq 420 \text{ g/1}$, dove S_{b1} è il contenuto di s.o.v. in g/1 della base utilizzata nel primo strato, S_{b2} è il contenuto di s.o.v. in g/1 della base utilizzata nel secondo strato e S_t il contenuto di s.o.v. del trasparente.

N.B. Per sostanza organica volatile (s.o.v.) si intende qualsiasi composto con tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa a 20 °C o avente una corrispondente volatilità in particolari condizioni d'utilizzo e contenente almeno gli elementi carbonio e idrogeno ed eventualmente, quest'ultimo, parzialmente o completamente sostituito da alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo o azoto, con l'eccezione degli ossidi e dei carbonati inorganici.

Distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA DEL PRODUTTORE

